ANMA
Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti

Via San Maurilio, 4 · 20123 Milano · segreteria@anma.it

DOCUMENTO ASSOCIATIVO

Statuto

Statuto dell'Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti.

TIPO DOCUMENTO	Statuto associativo
APPROVAZIONE	Assemblea dei Soci
NATURA GIURIDICA	Associazione libera, apartitica, senza fini di lucro
SEDE LEGALE	Via Melchiorre Gioia, 82 — 20125 Milano

PREAMBOLO

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione, gli scopi e il funzionamento di ANMA — Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti. Costituita a Milano, l'Associazione è libera, apartitica, senza fini sindacali e senza scopi di lucro.

ART. 01

Denominazione

È costituita l'Associazione "ANMA — Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti". L'Associazione è libera, apartitica, senza fini sindacali, senza fini di lucro e ha durata illimitata.

Non esercita attività imprenditoriali, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie alla formazione continua in medicina, all'accreditamento professionale e alla produzione di strumenti di aggiornamento, qualificazione e formazione, condotte in proprio o in collaborazione con altre Società scientifiche, Enti o Istituzioni pubbliche e private.

L'Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo sceglie l'indirizzo più opportuno, attualmente in Via San Maurilio, 4. Possono essere istituite sezioni regionali mediante delibera del Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento.

ART. 02

Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

Tutelare il ruolo, la figura e la professionalità del Medico d'Azienda e Competente in conformità alle normative nazionali, comunitarie e alla Raccomandazione ILO 171/1985;

Rappresentare e tutelare gli interessi e il decoro professionale degli associati presso le sedi istituzionali;

Promuovere la diffusione della cultura in materia di prevenzione dei rischi da lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;

Promuovere attività ed iniziative di aggiornamento e formazione permanente del Medico d'Azienda e Competente;

Favorire l'acquisizione e lo scambio di informazioni tra i soci;

Promuovere attività ed iniziative finalizzate a migliorare la qualità professionale del Medico d'Azienda e Competente.

ART. 03

Soci

3a) Soci ordinari

Possono essere iscritti, senza limitazione, i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio della professione che svolgono o hanno svolto attività di Medico Competente. La domanda di iscrizione deve essere corredata da curriculum professionale. Il Consiglio Direttivo decide l'accettazione della domanda in base ai criteri del Regolamento.

3b) Diritti dei soci ordinari

Tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo possono essere eletti agli Organi Sociali e possono esprimere il loro voto per i candidati.

3c) Soci onorari

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta degli iscritti, soci onorari persone fisiche alle condizioni previste dal Regolamento. I soci onorari hanno diritto al voto nell'ambito dell'assemblea.

3d) Soci specializzandi

Possono essere iscritti anche i laureati in Medicina e Chirurgia specializzandi in Medicina del Lavoro. Hanno diritto al voto nell'ambito dell'assemblea.

ART. 04

Rapporto associativo

Il rapporto associativo si instaura con l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa, da rinnovarsi annualmente. Il rapporto si interrompe per dimissioni, mancato versamento del contributo o radiazione deliberata dal CD. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 05

Fondi

I fondi dell'Associazione sono costituiti dai contributi associativi. L'Associazione può ricevere contributi sotto forma di donazioni, lasciti ed elargizioni, purché compatibili con i fini statutari. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. Del bilancio preventivo e del conto consuntivo viene data pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

ART. 06

Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Collegio dei Probiviri.

ART. 07

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci. Le sue competenze sono:

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

L'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui programmi futuri;

L'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;

Deliberare eventuali modifiche dello Statuto;

Deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.

ART. 08

Convocazioni e deliberazioni

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni anno a mezzo lettera, e-mail o fax. La convocazione straordinaria avviene su decisione del CD o su richiesta di almeno il 10% dei soci. L'avviso è inviato almeno 15 giorni prima. Le delibere sono prese a maggioranza semplice. Ogni socio può essere rappresentato da altro socio mediante delega scritta (una sola delega per socio).

ART. 09

Assemblea straordinaria

In casi particolari l'Assemblea straordinaria può essere tenuta tramite referendum tra i soci per corrispondenza.

ART. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno nove membri, con un massimo di quindici, sempre in numero dispari, eletti dai soci e scelti tra i soci. Dura in carica quattro anni. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nomina al proprio interno Presidente, Vice Presidente e Segretario. È convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri con almeno 10 giorni di preavviso. In caso di parità decide il voto del Presidente. Le vacanze sono coperte dai primi soci non eletti.

ART. 11

Presidente

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano presente.

ART. 12

Segretario

Il Segretario cura la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione, anche per delega del Presidente e del Vice Presidente. Svolge la funzione di Tesoriere.

ART. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dai soci e scelti tra i soci. Dura in carica quattro anni. I membri effettivi nominano tra loro il Presidente del Collegio. Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, verificando le operazioni di cassa, la regolare tenuta della contabilità ed esaminando il consuntivo.

ART. 14

Collegio dei Probiviri

Il Collegio è composto, dura in carica e nomina il suo Presidente secondo le norme dettate per il Collegio dei Revisori dei Conti. Vigila sull'osservanza delle disposizioni statutarie e di legge. Delibera sui ricorsi avverso le attività del CD, dei soci e sulle controversie tra i soci.

ART. 15

Elezioni del Consiglio e dei Collegi

Le elezioni avvengono ogni quattro anni in occasione dell'assemblea ordinaria, con votazione e scrutinio segreto. Sono condizioni di eleggibilità: assenza di condanna passata in giudicato in relazione alle attività sociali; piena autonomia, indipendenza e assenza di conflitto di interesse. L'elezione alla carica sociale non dà diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 16

Comitato Scientifico

Nominato dal Consiglio Direttivo, composto da esperti di chiara fama accademica o scientifica. Ne fa parte di diritto il Presidente.

Segue l'evoluzione scientifica della Medicina del Lavoro, propone la strategia formativa, assiste il CD nel coordinare l'aggiornamento professionale e valuta la qualità della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione.

ART. 17

Regolamento

Il Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, precisa le modalità di applicazione del presente Statuto. Il Regolamento entrerà in vigore solo dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

ART. 18

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale viene devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19

Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di Legge vigenti.

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO

Il presente Statuto è depositato presso il notaio rogante e vale come documento associativo ufficiale ai sensi delle disposizioni vigenti.

S OT TO S C R I Z I O N I

Sottoscrizioni delle parti

F.TO PRESIDENTE ANMA

Pietro Antonio Patanè

Presidente dell'Associazione

Firma

F.TO NOTAIO ROGANTE

Filippo Paolini

L.S. — Notaio in Milano

Firma

ALLEGATO C AL N. 4140/2648 DI REP.

ANMA — Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti